



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

Roma, 7 Dicembre 2017

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III° SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDÌ 7 DICEMBRE 2017

1. Ricorso A.C.D. NARDO'

avverso decisioni merito gara Nardò/Picerno del 01.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 47 del 27.10.2017)

La C.S.A. preso atto della rilevanza della fattispecie, propone l'esame del ricorso al Presidente delle Sezioni Unite della C.S.A. per la relativa trattazione.

2. Ricorso A.S.D. VIRTUS NOICATTARO

avverso decisioni merito gara Salinis/Virtus Noicattaro del 7.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 207 del 10.11.2017)

RESPINTO

3. Ricorso POL. D. SAMMICHELE

avverso decisioni merito gara Pol. D. Sannicentrale/Salinis del 14.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 208 del 10.11.2017)

RESPINTO

4. Ricorso FBC GRAVINA

avverso decisioni merito gara Campionato Nazionale Juniores Taranto F.C. 1927 S.r.l./FBC Gravina del 21.10.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 34 del 23.11.2017)

La C.S.A. preso atto della rilevanza della fattispecie, propone l'esame del ricorso al Presidente delle Sezioni Unite della C.S.A. per la relativa trattazione.

5. Ricorso A.S.D. BERNALDA

avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 inflitta alla società reclamante seguito gara Campionato Nazionale Calcio a 5

INAMMISSIBILE





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

Serie B A.S.D. Bernalda/Or.sa. Aliano del 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 236 del 20.11.2017)

6. Ricorso S.S.D. MANTOVA 1911 A R.L.
avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al calc. Gabrieli Devid seguito gara Campionato Nazionale Juniores Mantova/Crema del 18.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 33 del 22.11.2017)

La C.S.A., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

7. Ricorso A.C. REGGIANA
avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Carlini Massimiliano seguito gara Bassano Virtus/Reggiana del 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n.92/DIV del 28.11.2017)

ACCOLTO e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 1 giornata effettiva di gara.

8. Ricorso A.S.D. SANCATALDESE CALCIO
avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Ficarrota Luca seguito gara Sancataldeese/Troina del 26.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 65 del 29.11.2017)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione a 2 giornate effettive di gara.